

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A2 sono validi per tre mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*